

Fascicolo 3/2026

Data di pubblicazione: 14 settembre 2026

40

L'Intelligenza Artificiale nell'industria cinematografica tra le due sponde dell'Atlantico: in cerca di una tutela dei diritti fondamentali

di

Giulia Sulpizi

Dottoressa di ricerca in "Diritto, mercato e persona", Università Ca' Foscari (Venezia) – Université Sorbonne Paris Nord (Parigi)

SOMMARIO: 1. Introduzione al tema – 2. Il principio lavoristico nella Costituzione italiana – 2.1 Il Regolamento europeo in materia di Intelligenza Artificiale in ambito lavoristico – 2.2 La professione artistica nell'epoca dell'Intelligenza Artificiale – 3. La comparazione con il panorama statunitense – 4. Una risposta dall'Enciclica "*Magnifica humanitas*" di Papa Leone XIV – 5. Considerazioni conclusive.

1. Introduzione al tema

Negli ultimi anni i temi dell'Intelligenza Artificiale e del progresso tecnologico hanno attraversato il mondo del diritto, oltre che economico, sociale e culturale. Ciò ha comportato la necessità di interrogarsi su come questi innovativi strumenti possano essere "ricompresi" nel panorama costituzionale, italiano e non solo. È, non a caso, importante sottolineare che il digitale – e le sue multiformi declinazioni – abbia influenzato svariati settori, come quello del lavoro, in specie artistico.

In tale dimensione, si può riflettere a proposito della sempre più marcata esigenza di trovare un argine all'IA generativa e al suo sviluppo nell'ambito dell'industria cinematografica, dove tale tecnologia è impiegata a volte per sostituire gli attori nelle loro *performances*, sia mentre essi sono in vita che, in maniera ancora più significativa, *post mortem*. In questo senso, la macchina arriva

quasi a “replicare” totalmente l’essere umano, dando vita, nella realtà giuridica, ad antichi quesiti, già affrontati dalla stessa cinematografia.

41

Basti pensare, ad esempio, alla celebre pellicola “*Blade runner*” (1982) e alla serie tv “*Westworld*” (2016-2022). Il film, com’è noto, è ambientato in una Los Angeles distopica, in cui la tecnologia ha permesso la creazione di androidi sintetici del tutto simili agli esseri umani, detti “replicanti”, utilizzati per svolgere i lavori più umili e faticosi, dotati di capacità intellettuali e forza fisica superiori agli uomini, ma con una longevità limitata a quattro anni, della quale erano consci. Sei replicanti del modello più evoluto fuggono dalle colonie in cui sono impiegati, ribellandosi contro i propri programmatori cercando in tutti i modi di far rimuovere il limite di durata delle loro vite. Lo sceneggiato televisivo, invece, affronta la tematica della distinzione tra umano e non umano in maniera ancora più netta, descrivendo il parco “*Westworld*”, che consente agli ospiti di sperimentare la vita nel vecchio *West* americano in un ambiente popolato da residenti, androidi quasi indistinguibili dagli umani, che seguono un insieme predefinito di narrazioni intrecciate, ma che hanno la capacità di deviare da queste narrazioni grazie all’interazione che hanno con gli ospiti. Elemento di peculiare rilievo è che i residenti ripetono le loro narrazioni giornaliere ogni nuovo ciclo, avendo cancellate le proprie memorie nel momento della “morte” nel parco. Punto di svolta della serie è che, all’insaputa dello *staff*, i membri di un piccolo gruppo di androidi, grazie alle modifiche segretamente apportate dal direttore creativo, riescono a conservare i ricordi delle loro “vite” passate (le c.d. “ricordanze” o “sogni a occhi aperti”), imparando così dalle loro esperienze mentre gradualmente iniziano ad essere senzienti. Così facendo, tentano di prendere il controllo del parco e di ribellarsi.

Da qui, si possono evidenziare delle centrali questioni cui è necessario fornire risposte. In primo luogo, è bene interrogarsi come l’IA possa influire nel mercato del lavoro, in specie artistico/cinematografico, potendo alcuni sistemi replicare anche azioni o interpretazioni umane. A questo punto, ci si potrà domandare se l’IA possa arrivare in maniera pervasiva a sostituire – e non tanto a sommarsi a – l’intervento umano, così influenzando l’ambito dei diritti sociali.

In secondo luogo, data la centralità della questione, è bene chiedersi se sia opportuno introdurre una specifica regolamentazione normativa sul punto e, qualora si riscontri una risposta affermativa, di che genere e con quale fonte provvedere.

42

Per questo si procederà secondo tale percorso logico-argomentativo. In primo luogo, si analizzerà l'importanza del principio lavoristico nella Costituzione italiana. In seconda istanza, si prenderà in considerazione il mercato lavoristico nell'ambito del Regolamento sull'IA adottato in sede europea, verificando quali prescrizioni siano state definite sul punto. In questa prospettiva, sarà pure opportuno esaminare se la professione artistica, in specie cinematografica, trovi in Italia un suo assetto prescrittivo con riferimento alle nuove tecnologie. In aggiunta a ciò, si impiegherà la comparazione, in specie con il panorama statunitense, dove si riscontrano i medesimi problemi (di uso/abuso dell'IA nell'industria cinematografica) anche se con dissimili risultati, come si avrà modo di osservare.

Si potranno, quindi, considerare le diverse soluzioni adottate, cercando di individuare la più consona per proteggere un diritto sociale fondamentale, come il diritto al lavoro, strettamente riconnesso allo sviluppo della propria personalità. Per formulare delle conclusioni sul punto, sarà altresì centrale l'apporto recentemente elaborato dalla Dottrina sociale della Chiesa, nell'Enciclica "*Magnifica humanitas*" di Papa Leone XIV.

2. *Il principio lavoristico nella Costituzione italiana*

In questa cornice si devono dapprima analizzare le prescrizioni della Carta repubblicana italiana in tema di lavoro, che, com'è noto, rappresenta una delle componenti fondamentali della vita umana, elemento qualificante l'esistenza di ogni essere vivente. Si tratta, a ben vedere, di un aspetto avente una duplice funzione: da una parte, infatti, permette all'individuo di realizzare pienamente se stesso, o quantomeno di provarci¹; dall'altra, consente che quest'ultimo sia

*Dottoressa di ricerca in "Diritto, mercato e persona", Università Ca' Foscari (Venezia) – Université Sorbonne Paris Nord (Parigi).

¹ È in Corte cost., sent. n. 163/1983 che si sottolinea come il lavoro sia lo strumento per realizzare lo sviluppo della persona umana.

inserito a pieno titolo in una collettività, in un consesso ampio cui fornire il proprio apporto². Tale dimensione – duplice certamente, ma non per questo antagonistica – si pone come grimaldello dell'intero ordinamento, chiamato ad impegnarsi in prima istanza, attraverso tutti i decisori pubblici, a garantire l'attività lavorativa ampiamente intesa, assurgendo a valore di rango costituzionale³.

Alla luce, dunque, del complesso interpretativo degli artt. 1⁴ e 4⁵ Cost. si può evincere che il c.d. principio lavoristico trovi un'ampia configurazione, assumendo contorni latissimi, passibili di ricomprendere, nel proprio alveo applicativo, le più diverse e distinte discipline, in tutti i settori del sistema giuridico italiano contemporaneo⁶.

Partendo dall'art. 4 Cost., si può sottolineare come questa prescrizione sia centrale, sebbene, a fronte di una sua inadempienza, non si apra per il cittadino la via del ricorso al giudice, bensì la strada del giudizio politico nei confronti dei responsabili delle decisioni di politica economica. Seppure una parte della dottrina l'abbia qualificata come disposizione meramente programmatica⁷, altre impostazioni hanno precisato che essa non abbia un valore meramente politico, giustificando anzi gli interventi dello Stato al fine di favorire livelli occupazionali sempre più alti⁸.

Tale norma, quindi, consiste nel diritto alla libera scelta di un'attività lavorativa o di una professione, comprendendovi sia la libertà di accesso al lavoro sia la libertà di svolgere

² *Ex multis*, V. CRISAFULLI, *La Costituzione e le sue disposizioni di principio*, Giuffrè, Milano, 1952, p. 151; T. MARTINES, *Diritto costituzionale*, Giuffrè, Milano, 2022, p. 242 e A. PIZZORUSSO, *Lezioni di diritto costituzionale*, in *il Foro it.*, Roma, 1981, p. 153.

³ In tema di dichiarazione di rilevanza costituzionale del lavoro si rinvia a Corte cost., sentt. nn. 3/1957; 57/1971; 194/1976 e 16/1980.

⁴ "L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro".

⁵ "La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società".

⁶ P. BISCARETTI DI RUFFIA, *Diritto costituzionale*, Jovene, Napoli, 1958, p. 799.

⁷ L'art. 4 Cost, poiché norma programmatica, ha funzione di criterio generale direttivo ed interpretativo (come sostiene V. CRISAFULLI, *La Costituzione e le sue disposizioni di principio*, cit., pp. 153 ss.) ed integra le clausole generali contenute nella Carta (così, C. MORTATI, *Il lavoro nella Costituzione*, in ID., *Raccolta di scritti*, vol. III, Giuffrè, Milano, 1972, p. 249), creando obblighi in tutti i soggetti (*ivi*, p. 253) e indicando quali devono essere i criteri degli interventi pubblici (come da Corte cost., sent. n. 98/1973).

⁸ P. CARETTI, G. TARLI BARBIERI, *I Diritti fondamentali. Libertà e Diritti sociali*, Giappichelli, Torino, 2022, p. 407.

un'attività corrispondente alla propria scelta e alle proprie capacità professionali⁹. Resta la possibilità per il legislatore di fissare requisiti di adeguata preparazione per l'esercizio di una professione, con l'obiettivo di tutelare la collettività o i committenti, al fine di realizzare un adeguato bilanciamento tra valori costituzionali, in quanto dettato dalla necessità di salvaguardare interessi generali ritenuti prevalenti¹⁰. In ogni caso si esclude che tali interventi legislativi possano limitare "in maniera eccessivamente gravosa" il diritto al lavoro¹¹.

In questo senso si nota come la stessa Carta intenda contemperare interessi contrapposti ma coesistenti, ovverosia la dimensione economica, fondamentale per la produzione e l'accumulo di ricchezza individuale, e lo sviluppo della personalità del singolo attraverso il lavoro, delineandosi così quella che è stata definita come una "connotazione ancipite"¹². E' necessario considerare come la dimensione oggettiva di tutela sia assegnata, *ex art. 35 Cost.*, alla piena discrezionalità del legislatore ordinario, nelle sue distinte configurazioni¹³. Si ritiene, infatti, preferibile quell'impostazione che vede in tale disposizione una formulazione ampia, avente ad oggetto qualsiasi tipo di attività lavorativa, purché svolta, in termini generali, in situazione di soggezione o di sottoprotezione, sia essa subordinata o autonoma¹⁴.

Da ciò discende -ad avviso della giurisprudenza della Corte che si è pronunciata sul primo comma della disposizione in esame- il potere del legislatore di attuare una distinta protezione delle svariate forme ed applicazioni del lavoro, tenuto conto della particolare natura delle diverse attività¹⁵. Tale assunto si è rivelato vero non solo per quanto attiene il dissimile trattamento riservato ad impiego pubblico e privato, stante la sua comune protezione¹⁶, ma anche con riguardo all'estensione delle garanzie di stabilità del posto di lavoro¹⁷.

⁹ A. BALDASSARRE, *Diritti sociali*, in *Enc.giur.*, vol. XI, Treccani, Roma, 1989.

¹⁰ Corte cost., sentt. nn. 441/2000 e 428/2008.

¹¹ Corte cost., sentt. nn. 73/1999 e 137/2006.

¹² Q. CAMERLENGO, *Costituzione Economia Società*, Cacucci, Bari, 2017, p. 265

¹³ V. CRISAFULLI, L. PALADIN (a cura di), *Commentario breve alla Costituzione*, Cedam, Padova, 1990, p. 35.

¹⁴ G. PROSPERETTI, *Lavoro*, in *Enc.dir.*, vol. XXIII, 1973, p. 340; C. LAVAGNA, *Istituzioni di diritto pubblico*, Utet, Padova, 1980, p. 487 e R. SCONAMIGLIO, *Il lavoro nella Costituzione italiana*, FrancoAngeli, Milano, 1978, p. 62, come poi ribadito espressamente in Corte cost., sentt. nn. 141/1967 e 180/1984.

¹⁵ Corte cost., sentt. nn. 121/1973; 165/1972; 189/1975; 129/1976 e 194/1976.

¹⁶ Corte cost., sentt. nn. 68/1980; 40/1986; 46/1983; 125/1982; 26/1980 e 82/1973.

¹⁷ V. CRISAFULLI, L. PALADIN (a cura di), *Commentario breve alla Costituzione*, cit., p. 237.

Alla luce, invece, del disposto del terzo comma della norma succitata, si deve, in primo luogo, fare riferimento all'adesione dell'Italia all'Organizzazione internazionale del lavoro, il cui compito principale attiene proprio alla preparazione ed approvazione di convenzioni, lasciate poi alla ratifica degli Stati membri, con il solo obbligo per questi di sottoporle entro un anno agli organi competenti per la ratifica, e di raccomandazioni, volte solo a richiamare l'attenzione dei Paesi aderenti su specifici problemi. Tra questi atti, a fini lavoristici, pare di speciale rilievo la Carta sociale europea, siglata a Torino nel 1961 e resa esecutiva con l. n. 929/1965¹⁸. Sul punto, la dottrina maggioritaria ritiene che le norme interne di adattamento alle previsioni di rango internazionale abbiano, anche in materia di lavoro, la natura e l'efficacia dell'atto formale che provvede alla loro introduzione¹⁹. Da qui si va ad inanellare una vera e propria tutela multilivello di tale prerogativa di rango costituzionale²⁰, da declinarsi come libertà di scelta dell'attività che, quale espressione del principio personalista, rende la persona libera dal bisogno, come riconosciuto dalla Corte costituzionale²¹.

In questo senso, l'art. 35 Cost. è da leggersi e interpretarsi come prescrizione generale di garanzia, con un rinvio al legislatore per l'individuazione della regolazione delle diverse tipologie di attività lavorativa, fermi restando i limiti della ragionevolezza²².

Non a caso, si può affermare come i valori di matrice sociale della Carta repubblicana del 1948, delineati nei principi fondamentali e poi richiamati nelle previsioni della Parte I, presentano delle "potenzialità normative che attendono di essere sfruttate appieno perché possa compiersi finalmente il disegno costituzionale"²³.

In tale cornice si può evincere come il principio lavorista sia un connotato della personalità del singolo, diritto fondamentale dell'ordinamento da garantire in ogni sua estrinsecazione,

¹⁸ Ivi, p. 239.

¹⁹ M. OFFEDDU, *Le convenzioni internazionali del lavoro e l'ordinamento giuridico italiano*, Cedam, Padova, 1973, p. 141; A. LA PERGOLA, *Costituzione e adattamento del diritto interno al diritto internazionale*, Giuffrè, Milano, 1961, p. 319 e T. PERASSI, *Lezioni di diritto internazionale*, vol. I, Edizioni Italiane, Roma, 1946, p. 37.

²⁰ M. BENVENUTI, R. BIFULCO (a cura di), *I diritti e i doveri costituzionali*, vol. III, Giappichelli, Torino, 2022, p. 258.

²¹ Corte cost., sent. n. 78/1963.

²² Corte cost., sentt. nn. 165/1972; 189/1982; 128/1983 e 171986.

²³ Q. CAMERLENGO, *Costituzione Economia Società*, cit., p. 265, riprendendo le considerazioni di A. APOSTOLI, *L'ambivalenza costituzionale del diritto al lavoro tra libertà dei singoli e programma sociale*, Giuffrè, Milano, 2005.

nonostante il passaggio del tempo e il mutamento socio-economico, misurandosi con le leggi del mercato²⁴. Non stupisce, dunque, che quest'ultimo si trovi spesso messo alla prova dall'Intelligenza Artificiale e che sia il Regolamento adottato in sede europea ad aver cercato di fornire una risposta sul punto.

46

2.1 Il Regolamento europeo in materia di Intelligenza Artificiale in ambito lavoristico

Considerando il mutato contesto tecnologico, si può sottolineare come le innovazioni tecniche abbiano spesso conseguenze istituzionali e sociologiche. Non sorprende, quindi, che l'influenza esercitata dai nuovi strumenti digitali sia centrale nello sviluppo delle politiche comunitarie, come emerge già dalla comunicazione della Commissione "Intelligenza artificiale per l'Europa" del 2018, a cui ha fatto seguito l'impegno del Parlamento e del Consiglio a predisporre un atto sull'IA, dando vita ad una vera e propria etero-regolamentazione. In questo contesto, si può citare la recente approvazione (avvenuta il 13 giugno 2024) dell'*AI Act*, caratterizzato da un approccio basato sul rischio²⁵, che pare particolarmente rilevante nell'ambito del diritto del lavoro, dove il rischio è considerato una componente essenziale nell'alveo della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro²⁶. Significativamente si possono notare due peculiari cambiamenti di passo tra il testo inizialmente approvato in sede europea e discusso e quello poi entrato in vigore. In primo luogo, si deve fare riferimento al Preambolo del Regolamento europeo che, nella precedente versione, poneva tra i suoi principali obiettivi quello di "promuovere la diffusione di un'intelligenza artificiale antropocentrica e affidabile e garantire un livello elevato di protezione della salute, della sicurezza, dei diritti fondamentali (...) sostenendo nel contempo l'innovazione e migliorando il funzionamento del mercato interno", mentre ora il primo scopo è quello di salvaguardare il mercato interno: da qui una centrale inversione di tendenza, che

²⁴ In questi termini D. BIFULCO, *Commento all'art. 35*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Utet, Milano, 2006, p. 725.

²⁵ C. NOVELLI, *L'Artificial Intelligence Act Europeo: alcune questioni di implementazione*, in *Federalismi*, n. 2, 2024 e P. LOI, *Il rischio proporzionato nella proposta di regolamento sull'IA e i suoi effetti nel rapporto di lavoro*, in *Federalismi*, n. 4, 2023, p. 239.

²⁶ M. BARBERA, *"La nave deve navigare". Rischio e responsabilità al tempo dell'impresa digitale*, in *Labour&LawIssues*, vol. 9, n. 2, 2023.

mette in luce in maniera lapalissiana come l'Unione sia ora più preoccupata della competitività e delle ripercussioni economiche che della tutela dei diritti fondamentali e delle prerogative dei singoli²⁷. Non stupisce, dunque, che il secondo elemento di novità sia rappresentato dalla soppressione, nella versione definitiva del testo, della necessaria valutazione d'impatto sui diritti fondamentali (c.d. *Fundamental Rights Impact Assessment: FRIA*), presente nella versione originaria, che riguardava anche i sistemi ad alto rischio utilizzati nel settore dell'occupazione e del lavoro²⁸.

In questa cornice sono definiti sistemi con rischio inaccettabile; sistemi ad alto rischio; sistemi a rischio limitato e a rischio minimo o nullo.

Nella prima categoria sono compresi i sistemi che violano i valori fondamentali dell'Unione o i diritti umani, come il punteggio sociale o la sorveglianza di massa, e risultano vietati. Esempi pregnanti includono un sistema di *social scoring*, dove i cittadini guadagnano o perdono punti basati su comportamenti specifici. Punteggi alti possono portare a privilegi, come prestiti agevolati e accesso prioritario ai servizi pubblici. Comportamenti negativi, come multe non pagate o comportamenti scorretti *online*, possono abbassare il punteggio, determinando eventualmente restrizioni come l'accesso limitato ai trasporti pubblici o a certi lavori. Questo punteggio influisce, dunque, sulla vita quotidiana, influenzando l'accesso a risorse e/o benefici e comportando, nei fatti, una discriminazione non ammissibile tra i soggetti dell'ordinamento.

²⁷ "Lo scopo del presente regolamento è migliorare il funzionamento del mercato interno istituendo un quadro giuridico uniforme in particolare per quanto riguarda lo sviluppo, l'immissione sul mercato, la messa in servizio e l'uso di sistemi di intelligenza artificiale (sistemi di IA) nell'Unione, in conformità dei valori dell'Unione, promuovere la diffusione di un'intelligenza artificiale (IA) antropocentrica e affidabile, garantendo nel contempo un livello elevato di protezione della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»), compresi la democrazia, lo Stato di diritto e la protezione dell'ambiente, proteggere contro gli effetti nocivi dei sistemi di IA nell'Unione, nonché promuovere l'innovazione. Il presente regolamento garantisce la libera circolazione transfrontaliera di beni e servizi basati sull'IA, impedendo così agli Stati membri di imporre restrizioni allo sviluppo, alla commercializzazione e all'uso di sistemi di IA, salvo espressa autorizzazione del presente regolamento": questa è l'attuale formulazione. Commenta questi aspetti M. PERUZZI, *Intelligenza artificiale e lavoro. Uno studio sui poteri datoriali e tecniche di tutela*, Giappichelli, Torino, 2023, pp. 28 ss.

²⁸ A.M. ALAIMO, *Il Regolamento sull'Intelligenza Artificiale. Un treno al traguardo con alcuni vagoni rimasti fermi*, in *Federalismi*, n. 25, 2024, p. 238-239.

Il secondo insieme è quello dei sistemi ad alto rischio, in cui rientrano quelli di IA che generano o manipolano immagini, contenuti audio o video in modo tale da far apparire falsamente autentiche o veritiere persone, oggetti, luoghi o altre entità o eventi esistenti. Per tali sistemi è necessario predisporre un meccanismo di gestione del rischio che includa l'identificazione e l'analisi dei rischi noti e prevedibili ad essi associati. Devono inoltre essere dotati di strumenti di interfaccia uomo-macchina che consentano un'efficace supervisione da parte di persone fisiche, volta a prevenire il più possibile i rischi per la tutela dei diritti fondamentali, come quelli inerenti alla capacità lavorativa. Altri elementi centrali sono la qualità dei dati e delle informazioni, nonché la garanzia di trasparenza. Un esempio specifico in questa categoria è un sistema di riconoscimento facciale utilizzato per la sorveglianza in tempo reale in luoghi pubblici, realizzando, in caso di identificazione sospetta, un'allerta immediata alle forze dell'ordine. Questo permetterebbe, da una parte, un intervento rapido e mirato, potenzialmente prevenendo crimini o facilitando l'arresto di sospetti, ma resta nell'alveo della legalità solo nei termini strettamente previsti dalle norme.

La terza categoria è quella dei sistemi a rischio limitato e comprende quelli che presentano un rischio minore, come *chatbot* generici o *software* di elaborazione delle immagini, sistemi che devono comunque rispettare alcuni principi di trasparenza e robustezza, e che si distinguono, infine, da quelli a rischio minimo o nullo, che presentano un impatto minimo o nullo sui diritti o la sicurezza delle persone, come calcolatrici o videogiochi semplici.

È chiaro, data la descrizione di cui *supra*, che nel caso dell'attività lavorativa in campo artistico/cinematografico stiamo scorrendo di un'ipotesi di sistemi di IA ad alto rischio, poiché tali strumenti possono essere applicati per implementare, in maniera significativa, la professionalità umana, talvolta, si potrebbe ipotizzare, anche sostituendo completamente l'apporto artistico dell'interprete.

Da queste considerazioni nasce l'esigenza di trattare l'IA come una questione di interesse pubblico e comune, da affrontare necessariamente con approcci unitari. Emerge così la centralità del Regolamento europeo, che si configura come la prima normativa in assoluto – e non solo di

natura sovranazionale – a occuparsi di tali tematiche, predisponendo strumenti comuni di intervento.

49

Ciò non toglie che pure l'Italia sia intervenuta a tal proposito, giungendo ad approvare la l. n. 132/2025, recante “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”. In questo testo, in maniera significativa, il suo art. 11 stabilisce che l'Intelligenza Artificiale possa essere impiegata anche in ambito lavorativo per migliorare le condizioni dei lavoratori, a condizione che l'uso di tali sistemi sia sicuro, affidabile, trasparente e rispettoso della dignità umana. Al fine, poi, di massimizzare i benefici e contenere i rischi derivanti dall'utilizzo di questi strumenti è stato istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l'Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, con il compito di definire strategie specifiche e monitorare l'impatto di tali sistemi sul mercato (art. 12). Di particolare rilievo è altresì l'art. 13, che riguarda le prestazioni intellettuali, tra cui si possono ricomprendere pure quelle di carattere artistico latamente intese, laddove si prescrive che “l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all'attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera”.

Pertanto, considerata la peculiarità, nonché la rilevanza e l'impatto globale – anche sui diritti fondamentali – del progresso tecnologico, si è optato in Europa per un approccio di eteroregolamentazione, anche se restano alcuni “buchi” in questa fitta trama legislativa, comunitaria e nazionale. In questa prospettiva sarà bene considerare come sia intervenuta anche la contrattazione collettiva nazionale in Italia, al fine di fornire delle parziali risposte al tema dell'IA applicato all'industria cinematografica. Ma, ci si deve domandare, sarà davvero sufficiente tale apparato?

2.2 *La professione artistica nell'epoca dell'Intelligenza Artificiale*

L'industria cinematografica ed audiovisiva rappresenta oggi uno dei settori più rilevanti, a livello internazionale e nazionale, in campo economico, investendo diversi e numerosi aspetti del vivere civile.

Si tratta, infatti, di un ambito lavorativo in cui si muovono attori, sceneggiatori, doppiatori, registi e membri del comparto tecnico al fine di realizzare un'"opera audiovisiva", "la registrazione di immagini in movimento, anche non accompagnate da suoni, realizzata su qualsiasi supporto e mediante qualsiasi tecnica, anche di animazione, con contenuto narrativo, documentaristico o videoludico, purché opera dell'ingegno e tutelata dalla normativa vigente in materia di diritto d'autore e destinata al pubblico dal titolare dei diritti di utilizzazione"²⁹.

Il cinema, dunque, è un settore complesso e multiforme, che unisce elementi tecnici e creativi in maniera, spesso, inedita e innovativa e che assume una duplice funzione e dimensione nel nostro ordinamento.

Da una parte, esso è specchio della realtà in cui i cittadini, italiani e non solo, risultano inseriti. Non a caso, esso può essere definito come una delle "caratterizzazioni identitarie di una civiltà storica"³⁰. Ci si riferisce oggi alla decima Musa, che nell'ordinamento contemporaneo "non è soltanto una lente, tanto preziosa quanto insostituibile, attraverso la quale guardare a una società, a un tempo storico e alla dimensione giuridica che di quella società e di quel tempo segna caratteri e confini", ma grazie "alla sua forza evocativa, grazie alla sua capacità di creare una soggettività partecipare nella quale trascinare il proprio universo vissuto, (...) costituisce anche uno straordinario motore di trasformazione culturale e dunque sociale"³¹.

Dall'altra, costituisce uno specifico ambito da indagare, nei suoi meccanismi operativi, utile per verificare come alcune tensioni sociali, determinate dalla transizione digitale, abbiano contagiato pure quest'ambito lavorativo, specialmente con riguardo alle capacità attoriali. Da

²⁹ Di essa, il "film" o "opera cinematografica" è una *species*, qualificabile nei termini di "opera audiovisiva destinata prioritariamente al pubblico per la visione nelle sale cinematografiche; i parametri e i requisiti per definire tale destinazione sono stabiliti con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (...) da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge". Queste sono le definizioni di cui all'art. 2, c. 1, lett. a) e b), l. n. 220/2016.

³⁰ P. GROSSI, *Presidenza dei lavori*, in O. ROSELLI (a cura di), *Cinema e diritto. La comprensione della dimensione giuridica attraverso la cinematografia*, Giappichelli, Torino, 2020, p. 22

³¹ P. GIUNTI, *Saluti istituzionali*, in O. ROSELLI (a cura di), *Cinema e diritto*, cit., p. 5.

qui, la possibilità di interrogarsi a proposito di diverse questioni. Come trovare – se si può trovare – quell’indistinguibile guizzo che l’ingegno umano può regalare? Come ammettere la replica di una *performance* attoriale con IA? E soprattutto, come ammetterla se si riferisce a soggetti che sono già morti? Come regolamentare tali aspetti, che colpiscono i “lavoratori dello spettacolo”?³²

Certamente è bene indagare nel contesto italiano l’utilizzo dell’IA nella professione attoriale, la prima e principale categoria dei “lavoratori dello spettacolo” che può essere direttamente

³² Tale definizione non è ben chiara da un punto di vista normativo, data l’eterogeneità della nozione di “spettacolo” stessa, che si può qualificare come “manifestazione di un pensiero in forme artistiche in presenza di un pubblico, con la finalità di intrattenerlo e/o di educarlo”: I. GUARNACCIA, *Il fenomeno artistico. Una visione d’insieme*, in F. DELL’AVERSANA (a cura di), *Manuale di diritto delle arti e dello spettacolo*, PM Edizioni, Varazze, 2016, p. 52. Si tratta, a ben vedere, di una definizione molto ampia, che non trova riscontro in alcun testo normativo e che è, quindi, frutto dell’elaborazione della dottrina. Il Parlamento, infatti, ha sempre optato per un approccio eminentemente casistico, preferendo enumerare una serie di figure professionali dell’ambito dello spettacolo che debbono sottoporsi a specifici obblighi contributivi. Si tratta, quindi, di una definizione solo *de relato*, di carattere “derivativo”: così, F. FIORE, *Il rapporto di lavoro nello spettacolo*, in F. DELL’AVERSANA (a cura di), *Manuale di diritto delle arti e dello spettacolo*, cit., p. 108. A fronte di quest’inattività, è, invece, intervenuta la giurisprudenza, al fine di fornire un apporto definitorio più specifico. In specie, sono stati qualificati nei termini di “lavoratori dello spettacolo” tutti coloro che “stabilmente e professionalmente, ancorché con compiti ausiliari, sono impegnati nella realizzazione di manifestazioni che hanno propriamente il fine di rappresentare un testo letterario o musicale o un evento visivo, con personale abilità degli interpreti, rivolta a provocare il divertimento, in senso culturalmente ampio, degli spettatori”: Cass., sez. lav., sent. n. 12691/2002. Si può evidenziare la peculiarità e l’importanza che tale professione ha assunto negli ultimi decenni, dando vita pure alla proposta di creazione di un “Codice dello spettacolo”, come avvenuto con l. n. 106/2022. Qui è stata attribuita delega al Governo per riorganizzare, in maniera complessiva, il settore dello spettacolo, andando a creare uno specifico Codice che possa raggruppare tutte le disposizioni rilevanti in materia. Ai sensi dell’art. 2, il termine assegnato all’esecutivo per l’adozione del decreto legislativo era di nove mesi dalla data di entrata in vigore della suddetta legge, ovverosia dal 15 luglio 2022. In specie, uno degli oggetti di quest’impianto normativo consiste proprio nei “contratti di lavoro nel settore dello spettacolo”, nel rispetto di alcuni principi e criteri direttivi, tra cui il “riconoscimento della specificità del lavoro e del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative nel settore (...), indipendentemente dalla qualificazione autonoma o subordinata del rapporto e della tipologia del contratto di lavoro sottoscritto dalle parti”: art. 2, l. n. 106/2022. Accanto a ciò si pone la proposta di creazione, presso il Ministero della cultura, del Tavolo permanente per lo spettacolo, “con lo scopo di favorire un dialogo fra gli operatori, per individuare e risolvere le evenienze critiche del settore, (...)”, ai sensi dell’art. 9. L’attività di tale soggetto pare centrale, soprattutto dal momento che, fra i suoi compiti principali, si annovera anche “il monitoraggio e l’elaborazione di proposte per il riconoscimento delle nuove professioni connesse al settore dello spettacolo”.

Pregio indiscusso, di sicura innovazione rispetto al previgente assetto, riguarda l’introduzione di svariati elementi di raccordo, siano essi tra diversi livelli di governo territoriali, come lo Stato e le Regioni, sia tra enti pubblici e soggetti privati, al fine di individuare soluzioni comuni, che tengano conto dei diversi interessi in gioco. Alla luce di quest’impianto normativo, è bene sottolineare come la suddetta delega, ad oggi, non abbia trovato un suo seguito: il termine per esercitare la delega sul Codice è stato spostato più volte. Dal maggio 2023 all’agosto 2024, poi all’agosto 2025 e infine al 31 dicembre 2026, come riporta REDAZIONE, *Mazzi e il Codice dello spettacolo, la nota di C.Re.S.Co.*, in *teatroecritica*, 4 aprile 2026.

investita (in maniera penetrante) dall'uso dei nuovi strumenti digitali, utili per "usurpargli" il proprio ruolo nell'opera cinematografica. Da qui, la necessità di un intervento legislativo, che possa chiarire e dare una forma più netta alle controverse dizioni impiegate dalla dottrina e dal Parlamento.

Nel frattempo, è intervenuta sul punto la recente contrattazione collettiva nazionale. Se, infatti, fino al 20 dicembre 2023 la questione dell'IA nel mondo del cinema italiano era pressoché inesistente, con il nuovo CCNL per Interpreti, Attrici ed Attori del comparto di produzione del cineaudiovisivo si è affrontato direttamente questo tema, data l'esigenza di conciliare l'ineludibile sviluppo tecnologico con la permanente esigenza di tutela della creatività degli interpreti. In questa dimensione è centrale l'art. 20, in cui le parti stabiliscono che "quanto prima, dovranno giungere a una specifica pattuizione che regolamenti le cessioni dei diritti, anche relative alle performance artistiche di cui al presente contratto Interpreti/Attrici/Attori, tenendo comunque anche in considerazione la libertà negoziale delle parti nonché le normative emanate a livello europeo e il loro recepimento nella legislazione nazionale". Nelle more di tale accordo, però, in assenza di diversa esplicita previsione, si sancisce che "la cessione dei diritti inerenti l'utilizzo e la relativa registrazione e riproduzione dell'immagine e della voce di ciascun attore o attrice siano considerati leciti e validi solamente se riferiti al prodotto audiovisivo per cui sono stati realizzati e al suo conseguente sfruttamento e promozione in ogni forma, mezzo, canale e modalità per qualsiasi finalità". In aggiunta a ciò, si afferma parimenti che è "considerata illegittima ogni estrazione anche di parti della recitazione e ogni attività di campionamento e riproduzione, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la modifica, rielaborazione e utilizzo in qualsiasi altra forma dell'immagine e/o della voce di ciascun interprete per sviluppare o addestrare algoritmi di intelligenza artificiale (machine-learning)". Sono salve le attività che si basano su ragioni tecniche ed artistiche che non modifichino in maniera significativa l'immagine dell'interprete attraverso l'utilizzo dell'AI.

Data, quindi, l'importanza della questione, si evidenzia la necessità di creare un tavolo permanente composto da rappresentanti di tutti i comparti della filiera per regolamentare – in maniera chiara e omnicomprensiva – l'impatto che le nuove tecnologie hanno in questo settore

lavoristico, connotato da specificità artistiche. È bene notare, però, come tali prescrizioni siano rimaste “lettera morta”, senza seguito normativo di alcun genere.

Da qui, l’importanza di “coprire” i buchi legislativi con le prescrizioni in tema di IA di matrice europea, anche se ci potremmo interrogare riguardo alla loro idoneità a rispondere a tutti i quesiti – specifici – che si pongono nell’ambito della professione attoriale nel mondo dell’IA. In particolare, ci si potrebbe/dovrebbe chiedere: 1) come si dovrebbe regolamentare l’accordo riguardo all’uso dell’IA nelle *performances* attoriali? Si dovrebbe impiegare lo strumento di un consenso specifico, *ad hoc*? 2) Se si ammettesse tale possibilità, si dovrebbe pattuire un compenso a parte, separato e distinto da quello riconosciuto per la *performance* attoriale, quale riconoscimento di un diritto all’immagine? 3) Come ammettere l’uso dell’IA per la riproduzione delle fattezze, delle movenze e della voce di un attore dopo la sua morte?

Al fine di dare una risposta ai suddetti quesiti è necessario operare la comparazione con il panorama statunitense, dove sono state poste le medesime domande e dove, dopo una lunga battaglia sindacale, si è giunti ad un nuovo accordo, che ha introdotto delle regole che paiono maggiormente precise riguardo all’uso dell’IA in campo cineaudiovisivo.

3. La comparazione con il panorama statunitense

Data la globalità della sfida dell’IA, che mette in gioco i diritti fondamentali, in particolare quelli sociali relativi al mondo del lavoro, possiamo notare come tale questione sia stata affrontata anche nel contesto statunitense negli ultimi anni. Non a caso, proprio tale problema è stato una delle cause dello sciopero indetto dal sindacato SAG-AFTRA (il sindacato degli attori) negli Stati Uniti³³.

All’indomani di questa lunga battaglia sindacale, è stato raggiunto un nuovo accordo, riportante una serie di *soft rules*, che sono linee guida (ad ogni modo vincolanti) per le case di produzione per regolamentare i contratti con gli interpreti del settore dello spettacolo. Per fare ciò sono stati impiegati alcuni concetti di base. Tra questi vi è, in primo luogo, quello di “*digital replica*”,

³³ Sul punto J. FRIEDMAN, *AI and a Changing Entertainment Industry*, in *Media Tech Institute*, agosto 2023.

ovvero una riproduzione della propria voce e/o delle proprie sembianze realizzata mediante tecnologie digitali, come l'Intelligenza Artificiale. Si possono, poi, distinguere 1) la replica digitale legata al rapporto di lavoro di un attore protagonista, creata nell'ambito del proprio ingaggio per un film (dove potrebbe essere richiesto di partecipare alla sua realizzazione, ad esempio sottoponendosi ad una scansione); 2) la replica digitale creata autonomamente e indipendentemente, realizzata senza essere stati scritturati per un film ed eventualmente utilizzata in una pellicola per cui non si è stati ingaggiati come interpreti; e 3) la replica digitale di una comparsa, simile alla prima categoria, ma che non coinvolge un attore protagonista.

Sub 1) si prescrive un *"Mandatory consent from performers for creating and using their digital replicas"*, consenso che quando *"not obtained before death must be obtained from an authorized representative or the Union"*. Devono esserci, poi, *"Clear contracts with a reasonably specific description of the use"* e *"Additional consent requirements for use in additional projects"*. In aggiunta a ciò, *"Performers are generally entitled to compensation (including P&H) for the creation and use of their replicas, and for use in additional projects or other mediums"*, aggiungendo che *"residuals paid for use that would normally generate residuals"*.

Sub 2) *"Producers are obligated to obtain consent prior to use from the performer"* e anche in questo caso quando il consenso non è ottenuto prima della morte *"must be obtained from an authorized representative or the Union"*. Pure qui si richiedono *"Clear contracts with a reasonably specific description of the use"* e, significativamente, *"Compensation and residuals are freely bargained"*, specificando che *"Any compensation paid to the performer for use of the Independently Created Digital Replica will be subject to pension or retirement and health contributions"*.

Sub 3), infine, *"Notification must be sent 48 hours in advance to create a digital replica, or at booking if less than 48 hours ahead"*. Anche in quest'ipotesi si sancisce che *"Clear and separate consent is required for the use of a background actor's digital replica in a movie, and in the case of deceased performers, their estate or Union must consent"*. Poi, *"Time spent creating a digital replica counts as work time and is paid accordingly"*, specificando che *"If a background actor is called in just for replication, they get paid for a full day"* e che *"If the digital replica is used as a principal character, the actor gets paid a principal's rate for the estimated days they would have worked"*.

In tutti questi casi, *“the employer legally owns all materials created when you work on a motion picture, including any digital replica created in connection with that work”*, ma l’interprete ha il diritto di acconsentire all’uso o alla modifica di una propria replica digitale, nonché il diritto di ricevere ogni idonea informazione a tal proposito prima di prestare il proprio consenso, che in ogni caso deve essere informato, oltre che *“clear and conspicuous”*, *“reasonably understandable and designed to call attention to the nature and significance of the information presented”* – ad esempio scritto in grassetto e in maiuscolo –, con una relativa sezione che deve essere firmata o siglata specificamente.

In aggiunta a ciò, si sancisce che il tempo impiegato per creare la replica è da considerarsi come orario di lavoro a tutti gli effetti e debba essere retribuito.

Il concetto differisce da quello di Intelligenza Artificiale Generativa, un sottoinsieme di IA che apprende schemi dai dati e genera contenuti basandosi su tali schemi (riproducendo, ad esempio, i tratti somatici principali). In questo caso, si usano le sembianze di un dato attore (che è a questo punto chiaramente riconoscibile) senza la sua presenza fisica. Anche in questo caso, il *performer* interessato deve essere informato e se ne deve ottenere il consenso. In ogni caso, si evidenzia la problematicità di questa scelta, per cui i *“Producers acknowledge importance of human performance and the risk of job replacement when utilizing GAI”*.

Questi ultimi sistemi, in particolare, assumono rilevanza nel caso di attori deceduti. Infatti, anche dopo la morte, il produttore è tenuto a ottenere il consenso informato dagli eredi. Si tratta di un aspetto importante, poiché la tutela delle proprie sembianze è molto limitata dopo il decesso, persino negli Stati americani che riconoscono un diritto all’immagine *post-mortem*. In questa dimensione risultano particolarmente rilevanti i *“deepfakes”*, che sono *“videos, audio, or images that have been manipulated using artificial intelligence (AI), often to create, replace, or alter faces or synthesize speech”*, utilizzati anche e soprattutto per *“sostituire”* con meccanismi di IA attori deceduti, unici aspetti delineati nella legislazione statale³⁴. Sotto questo specifico profilo negli Stati Uniti il panorama normativo è cambiato rapidamente, dove alcuni Paesi, come il Texas e

³⁴ C.R. MCCARTHY, *Artificial Intelligence and the Entertainment Industry*, in *Honors Theses and Capstones*, n. 857, 2024, p. 16 spec.

la California, hanno ideato delle normative “*that banned disseminating deceptive ‘deepfake videos’*” durante il periodo della campagna elettorale. Ad ogni modo, non sono state parimenti enucleate delle regole per definire “*clear publicity rights to protect dead celebrities’ wishes*”. In generale, quando una celebrità muore i “*rights to publicity*” passano “*from the celebrity to next of kin, or to the party granted these rights in a will*”³⁵. Alcuni attori, come Robin Williams, pattuirono ad esempio nel proprio testamento il limite all’utilizzo della propria immagine dopo la propria morte, ma questo limite arriva comunque a spirare dopo 25 anni dal decesso³⁶.

Ad ogni modo, tutte le prescrizioni di *soft law ante* descritte – che riguardano l’uso dell’IA nelle sue varie declinazioni nell’industria cinematografica con riferimento alle diverse tipologie di *performances* – sono state ottenute in seguito alla lunga contrattazione tra il SAG-AFTRA e le case di produzione cinematografiche, qualificandosi come accordi di base su cui poi si andranno ad innestare le specifiche pattuizioni tra i vari soggetti del settore³⁷. Ciò evidenzia, ad ogni modo, un approccio che potremmo definire come autoregolatorio, dal momento che si tratta solo di prescrizioni di cornice dei contratti collettivi³⁸, che lasciano scoperti dei margini di manovra per la legislazione statale che, in assenza di prescrizioni federali, può imporre ulteriori e diverse regole.

Rileva, in ogni caso, considerare che dal 2019 diciassette Stati hanno approvato circa 29 proposte di legge con l’obiettivo di regolamentare il *design*, lo sviluppo e l’uso dell’IA, proposte che, però, si focalizzano solo sulla *privacy* e sull’*accountability*³⁹, senza prendere in esame gli eventuali compensi per l’utilizzo di IA generativa o l’impiego di questi strumenti digitali *post mortem*.

Da qui si dovrebbe, forse, valutare l’opportunità di introdurre a livello federale una legislazione specifica, idonea a fornire una cornice prescrittiva più precisa entro la quale ulteriormente intervenire.

³⁵ S. VELASQUEZ, *How AI is resurrecting dead actors*, in BBC, luglio 2023.

³⁶ *Ibidem*.

³⁷ Questo l’impianto rinvenibile sul sito di [SAG-AFTRA](#) e datato marzo 2024.

³⁸ Implementati definitivamente con i *TV/Theatrical Contracts* in vigore dal 1 luglio 2026 al 30 giugno 2030.

³⁹ R. WRIGHT, *Artificial Intelligence in the States: Emerging Legislation*, in *The Council of State Governments*, dicembre 2023.

Sono stati, non a caso, elaborati vari principi cui ci si potrebbe/dovrebbe attenere. Tra questi, tre assumono particolare rilevanza, poiché evidenziano come anche la dottrina statunitense abbia sottolineato la centralità di un approccio eteroregolatorio (come quello adottato in Europa), dal momento che l'autoregolamentazione non è risultata sufficiente, poiché non idonea a risolvere tutti i problemi posti dall'IA nell'industria cinematografica. I tre principi in parola si possono sintetizzare come segue:

- 1- *"improve relevant laws"*, consistente nel delineare chiare e specifiche norme per governare i *deepfakes* e le tecnologie di IA, al fine di stabilire limiti, modalità di utilizzo e principi etici cui attenersi;
- 2- *"obtain personal permission for deepfakes"*, qualificabile come un consenso espresso ed esplicito reso da un interprete quando è ancora in vita, anche e soprattutto per evitare delle rivendicazioni basate su un'ideale *"legacy"* di consenso;
- 3- *"strengthen the education system"*, riguardante la creazione di una cultura volta ad accettare e comprendere l'IA, dando la possibilità ai singoli *"to critically evaluate the authenticity and implications of AI-generated content in filmmaking"*⁴⁰.

Sempre nell'alveo delle *soft rules* di matrice statunitense si possono rinvenire le recenti innovazioni in sede di attribuzione degli *Academy Awards*, dove saranno prese in considerazione ai fini delle premiazioni solo le *performances* svolte interamente da umani con il loro preciso consenso, escludendo l'uso di IA generativa per ricreare attori deceduti e stabilendo altresì la possibilità di chiedere alle case di produzione specificazioni in merito alle modalità d'uso dell'IA nel processo creativo della pellicola⁴¹.

Date queste premesse metodologiche si muoverà per comprendere quale dei due approcci finora sperimentati – quello eteroregolatorio europeo e quello autoregolatorio statunitense – sia

⁴⁰ X. YIREN, *Balancing Creativity and Automation: The Influence of Ai on Modern Film Production*, in [Arxiv](#). Su problemi simili si rinvia a Z. LIU, *Analysis of the Impact of Artificial Intelligence on the Media and Film Industries*, in *Proceedings of the 2nd International Conference on Interdisciplinary Humanities and Communication Studies*, 2023.

⁴¹ Basti pensare a Val Kilmer nel film *"As Deep as the Grave"* o all'uso dell'IA per modificare l'accento di Adrien Brody in *"The Brutalist"*, come riportano C. DAVIS, *Oscar 2026 Rules: AI Crackdown, Actors can get Multiple Nominations in the Same Category and International Film Eligibility Expands*, in [Variety](#), 1 maggio 2026 e REDAZIONE, *AI voice technology used in The Brutalist is nothing new – the backlash is about transparency*, in [The Conversation](#), 23 gennaio 2023.

migliore e se l'uno possa essere ulteriormente implementato, anche e soprattutto grazie ad una nuova concezione del ruolo dell'IA e del suo impatto sul contesto socio-culturale.

58

4. Una risposta dall'Enciclica "*Magnifica humanitas*" di Papa Leone XIV

Data l'importanza della questione dell'Intelligenza Artificiale, che è comune a diversi ordinamenti e che attraversa i confini nazionali, si può notare come non solo il legislatore, sovranazionale e statale, abbia affrontato, in misura più o meno ampia, il tema della trasformazione digitale e le sue ripercussioni sulla società, ma lo abbia fatto pure Papa Leone XIV nella sua prima Enciclica, intitolata "*Magnifica humanitas*", dove si ripercorrono le tappe della Dottrina sociale della Chiesa al fine di affrontare, in maniera diretta, l'impatto dell'IA sulla contemporaneità, fornendo dei centrali spunti di riflessione, specialmente se si vuole ragionare sul rapporto tra "macchina" e "umano".

Partendo, infatti, dalla "*Rerum novarum*" di Leone XIII, che pose per la prima volta al centro della riflessione dell'istituzione ecclesiale il tema del lavoro e delle problematiche ad esso connesse, si giunge ai problemi dell'oggi, alle "nostre" *res novae*, che si identificano nella necessità di salvaguardare i diritti umani, attualmente sottoposti a due particolari rischi. Il primo riguarda "una loro dichiarazione puramente formale, mentre, insieme al progresso tecnologico, avanzano in modo dissimulato o evidente violazioni della dignità umana", mentre il secondo attiene al "non poter più riconoscere il fondamento della loro universalità"⁴².

Per fronteggiare tali istanze, si consiglia di fare appello al principio – che trova una sua declinazione anche nell'ordinamento giuridico italiano – di sussidiarietà, che la stessa Dottrina sociale della Chiesa definisce come "il principio secondo il quale ciò che possono fare persone, famiglie, comunità locali e corpi intermedi non deve essere assorbito da istanze superiori", che anzi "devono riconoscere, proteggere e promuovere la libertà e la creatività dei livelli inferiori, coordinandone i contributi perché cooperino efficacemente al bene comune"⁴³. Si dà così vita ad una vera e propria "corresponsabilità", tra chi agisce al livello "superiore" e al livello

⁴² LEONE XIV, *Lettera Enciclica Magnifica humanitas*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2026, p. 68.

⁴³ LEONE XIV, *Lettera Enciclica Magnifica humanitas*, cit., p. 79.

“inferiore”, elemento che diviene particolarmente rilevante nel contesto della rivoluzione digitale. Si sottolinea che in questo caso tale “livello superiore” non sia lo Stato “ma ogni grande attore economico e tecnologico che esercita un potere di fatto sulle condizioni della vita comune”, mentre il livello “che assorbe competenze, dati e capacità decisionale è costituito da aziende e piattaforme, che definiscono condizioni di accesso, regole di visibilità, forme di relazione e perfino opportunità economiche”⁴⁴. In questa dimensione il ruolo degli Stati – e delle istituzioni di conseguenza – non può essere secondario, poiché sono questi ultimi che debbono dettare delle regole di base, degli argini, entro cui i poteri economici sono chiamati ad agire, creando delle “forme di cooperazione che rispettino i diversi livelli della comunità mondiale e li rendano corresponsabili al bene comune”⁴⁵.

In questa prospettiva, non si debbono disconoscere i mutamenti della società, che devono anzi accompagnare lo “sviluppo umano integrale”, dove si mettono al centro della ricerca della giustizia la persona umana e la garanzia dei suoi diritti sociali, entro cui si devono inscrivere anche le trasformazioni digitali che, com’è noto, possono apportare cambiamenti positivi nei vari Paesi (aumentando i livelli occupazionali e prestazionali ad esempio) oltre che elementi negativi (come la perdita di lavoro, la crescita delle disuguaglianze o l’ampliamento di controllo e di esclusione)⁴⁶.

In aggiunta a ciò, si evidenziano due ulteriori aspetti problematici. In primo luogo, i moderni sistemi di IA, quelli di ultima generazione, creano un’architettura nella quale l’IA cresce e si sviluppa, a volte anche con ripercussioni inaspettate, con la conseguenza che taluni aspetti scientifici fondamentali rimangono al momento sconosciuti. In secondo luogo, si sottolinea un dato centrale, che potremmo definire come dirompente e dirimente nella presente analisi, che il Pontefice mette chiaramente in luce. Si afferma, infatti, che le IA “non vivono una esperienza, non possiedono un corpo, non maturano nella relazione, non conoscono dall’interno ciò che significa amore, lavoro, amicizia, responsabilità” e non possiedono “una coscienza morale”.

⁴⁴ *Ivi*, pp. 81-82.

⁴⁵ *Ivi*, p. 82.

⁴⁶ *Ivi*, pp. 92-94.

Presentano solo un modo di apprendere profondamente diverso da quello degli esseri umani, che si qualifica come “un adattamento statistico a partire da dati e riscontri” senza una “crescita interiore”⁴⁷.

60

Si fornisce, poi, un’ulteriore e fondamentale considerazione, consistente nel complesso rapporto con la “finitudine” che noi umani abbiamo oggi. Si rammenta, non a caso, come tutto ciò che è da considerarsi come “limite” – incapacità, malattia, vecchiaia, sofferenza, vulnerabilità – sia interpretabile come difetto da correggere, ma si avverte che l’essere umano “fiorisce” “attraverso il limite”. In altri termini, si sostiene che è solo con l’esperienza concreta del dolore e della perdita si può arrivare a comprendere la reale distinzione tra essere umano e macchina⁴⁸. È qui che, in specie, cultura e arte divengono centrali, poiché “quando sono autentiche” “custodiscono questa scintilla” e manifestano in maniera chiara l’alterità, non riproducibile pienamente dall’IA, dell’uomo⁴⁹.

Data quest’ineludibile premessa, si afferma comunque che anche il lavoro è influenzato dalla trasformazione digitale che, come si è detto, può aiutare, con l’incremento della produttività e della sicurezza in taluni casi, ma altresì condurre ad effetti nocivi, come l’aumento della disoccupazione. Da qui, l’importanza per l’economia di prendere in considerazione la creazione di un lavoro dignitoso e di valore come parte integrante della società, elemento reso possibile da uno Stato e da istituzioni civili capaci “di superare la logica dell’efficienza, orientando esplicitamente risorse, creatività e norme a favore dei più vulnerabili”⁵⁰.

In conclusione, ciò che appare ineludibile – e necessario – è proprio il ruolo della politica, che non può lasciare agire in maniera svincolata da legami la “mano invisibile” della pura economia e della logica di profitto, ma che ha “il compito di orientare le dinamiche economico-tecnologiche verso il bene comune, promuovendo lavoro dignitoso, inclusione sociale e un’equa distribuzione dei benefici dell’innovazione”, ponendo dei criteri direttivi cui informare l’IA,

⁴⁷ Ivi, pp. 105-106.

⁴⁸ Ivi, pp. 121-124.

⁴⁹ Ivi, p. 125.

⁵⁰ Ivi, p. 156.

come trasparenza, responsabilità, inclusione, accesso e misure di equità, che pongono in relazione innovazione tecnologica e coscienza umana⁵¹.

61

Questo percorso logico-argomentativo è di primario rilievo nella presente analisi, poiché intercetta il cuore pulsante della riflessione: l'importanza della componente umana anche nell'IA e nel suo utilizzo. In altre parole, davvero, ci potremmo chiedere, si può addivenire ad una sostituzione completa – in ogni settore, in ogni ambito lavorativo, anche e soprattutto artistico – della componente umana a favore di una riproduzione tecnico/meccanica?

La risposta del Pontefice pare del tutto negativa e, da quest'assunto, si può notare la rilevanza di un apparato prescrittivo idoneo a fronteggiare le istanze della contemporaneità.

5. Considerazioni conclusive

Da qui, è necessario fornire alle due domande poste in apertura due risposte.

In primo luogo, ci si è chiesti se davvero si possa finire in un universo come quello di “*Blade runner*” o “*Westworld*”, con una sempre più marcata difficoltà a distinguere l'umano dall'artificiale, dato uno sviluppo tecnologico sempre più sofisticato.

In secondo luogo, assunta l'ineluttabilità comunque di questo progresso, è bene chiarire se e come sia opportuno introdurre una specifica regolamentazione, che tenga conto anche del bilanciamento, di stampo costituzionale, tra esigenze economiche e diritti fondamentali, in specie sociali.

Sotto il primo versante è Papa Leone XIV a fornire una risposta. L'Enciclica, non a caso, termina con una considerazione chiara, ma non per questo semplice o scontata, ovverosia che “Nessun sistema di calcolo, per quanto sofisticato, genera un cuore che si consegna, né una coscienza che discerne il bene” e che “Anche quando le macchine eccellono nell'efficienza, il centro della storia rimane un volto umano che chiede di essere guardato”⁵². Si nega, quindi, la possibilità di addivenire ad una macchina che sia del tutto “replicante” dell'essere umano, senza differenze alcune tra loro.

⁵¹ Ivi, pp. 161-162.

⁵² LEONE XIV, *Lettera Enciclica Magnifica humanitas*, cit., p. 219.

Si disconosce, dunque, un approccio totalmente pessimistico al tema, che vedrebbe invece la possibilità di una progressiva completa sostituzione del lavoro umano grazie a quello delle macchine.

62

Da qui, l'importanza di insistere su una crescita che sposi e contemperi l'IA con l'umano attraverso un'educazione al digitale⁵³, che costituisce uno degli strumenti più utili per evitare la temuta "disoccupazione tecnologica"⁵⁴.

Data, quindi, la necessaria coesistenza tra competenze umane e tecnologiche e, al contempo, la non completa sostituibilità dell'uomo con la macchina, è bene interrogarsi se sia più utile mantenere un approccio di autoregolamentazione – che lasci sostanzialmente impregiudicati i diritti economici, dando la possibilità di volta in volta di chiarire specifici aspetti di un rapporto di lavoro artistico interessato da IA – o di eteroregolamentazione – volto a temperare con una legislazione *ad hoc* esigenze contrapposte, quali le necessità economiche e la salvaguardia dei diritti sociali, fondamentali per l'ordinamento.

È questo secondo approccio che pare più corretto, data la complessità del tema e, soprattutto, le non sempre chiare ricadute tecniche che questi nuovi congegni digitali portano con sé. In questa prospettiva pare di speciale pregnanza l'art. 2, par. 11 del Regolamento UE sull'IA, laddove si afferma, per una più completa e maggiore tutela dei singoli, l'importanza dell'adozione da parte degli Stati di una normativa sul punto, unitamente a precise pattuizioni della contrattazione collettiva di settore, al fine di chiarire ogni peculiare aspetto che possa pregiudicare lo svolgimento dell'attività professionale, sia essa artistica o meno. Si tratta, quindi, di una normativa multilivello, che appare fondamentale nel seguente schema operativo.

⁵³ In generale, sull'importanza della formazione nell'ambito della digitalizzazione, si veda S. CIUCCIOVINO, *Professionalità, occupazione e tecnologia nella transizione digitale*, in *Federalismi*, n. 8, 2022, pp. 129 ss.; M. BROLLO, *Tecnologie digitali e nuove professionalità*, in *Dir.Rel.Ind.*, n. 2, 2019, pp. 468 ss.; N. DE ANGELIS, *Il vaccino e la cura. La formazione dei lavoratori come strumento per il mercato*, in *Dir.Merc.Lav.*, n. 3, 2022, pp. 611 ss. e G.R. SIMONCINI, *L'incidenza della rivoluzione digitale nella formazione dei lavoratori*, in *LAv.Giur.*, n. 1, 2018, pp. 39 ss.

⁵⁴ F. LAMBERTI, *Formazione, occupabilità e certificazione delle competenze (tramite blockchain): un'alternativa alla "disoccupazione tecnologica"*, in M. BIASI (a cura di), *Diritto del lavoro e intelligenza artificiale*, Giuffrè, Milano, 2024, pp. 281 ss.

In primo luogo, è bene mantenere – e anzi innovare – la cornice regolamentaria dell’IA di stampo europeo, facendo già qui esplicita menzione delle professioni artistiche come settori fortemente interessati dai mutamenti tecnologici.

In secondo luogo, sarà bene introdurre un apparato legislativo nazionale/statale, che definisca i differenti usi dell’IA nell’ambito dello spettacolo e che chiarisca l’importanza del consenso e delle sue caratteristiche, anche in caso di suo uso *post mortem*.

In ultima istanza, il quadro potrà/dovrà essere completato dalla contrattazione collettiva, idonea a fissare, ad esempio, dei compensi specifici per l’utilizzo dell’IA nelle sue varie declinazioni e modalità (anche con riferimento ai diversi ruoli degli interpreti), oltre che nel caso, del tutto peculiare, dell’IA generativa.

In definitiva, appare centrale riprendere l’immagine con cui si apre “*Magnifica humanitas*”, quella della ricostruzione di Gerusalemme del libro di Neemia, che rinasce “non grazie all’iniziativa di una singola persona, ma attraverso la responsabilità condivisa di tutto il popolo”, creando una lingua comune, “non quella dell’uniformità, ma quella della comunione”, da un’armonia “che nasce quando ciascuno si assume la propria parte”⁵⁵. Da qui l’importanza di scegliere la via di Neemia, “che mette in risalto il valore del lavoro condiviso per rendere sicura la città di Dio per gli esuli ritornati” come una “chiamata a lavorare insieme, coltivando una vita comune pacifica, giusta e dignitosa nella ‘città’ di oggi”⁵⁶.

⁵⁵ LEONE XIV, *Lettera Enciclica Magnifica humanitas*, cit., p. 15.

⁵⁶ *Ivi*, p. 17.